




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 70 del 16/04/2009

Oggetto: Rettifica delibera D.G. n° 42 del 17.03.2009 e regolamento recante la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione coordinata a progetto e collaborazione libero professionale, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 15 octies del d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.	
Struttura Proponente	
Proposta n. <u>70</u>	Responsabile del procedimento
	Responsabile ufficio gestione contabilità
	Estensore

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 16 APR. 2009

Pubblicato a norma di Legge il 16 APR. 2009

Inviato al Collegio Sindacale il 16 APR. 2009

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di APRILE
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs. n. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana 24.02.2005 n° 40 recante "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Preso atto che con delibera D.G. n° 42 del 17.03.2009 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione libero professionale, la determinazione di procedure comparative, nonché norme a carattere generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

Rilevato che per mero errore di trascrizione all'art. 6 – "corrispettivo" – di tale regolamento è stata citata la delibera D.G. n° 108 del 31.12.2008 anziché la delibera 107 del 31.12.2008 che ha approvato i parametri tabellari relativi ai compensi da corrispondere a fronte delle collaborazioni coordinate a progetto – Co.Co.Pro;

Ritenuto pertanto di rettificare il predetto errore materiale e di modificare per maggior chiarezza il comma 1 del predetto art. 6 come segue:

"1. Il compenso della collaborazione deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni, nonché della professionalità del collaboratore; in caso di collaborazione coordinata a progetto il corrispettivo viene determinato con riferimento ai parametri tabellari approvati con delibera del Direttore Generale n° 107 del 31.12.2008".

Ravvisata l'opportunità di allegare alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale la versione integrale del predetto regolamento rimasto invariato in ogni sua altra parte;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rendere efficaci le modifiche nel più breve tempo possibile;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di rettificare la delibera D.G. n° 42 del 17.03.2009 ed il comma 1 dell'art. 6 del regolamento in oggetto come segue:

"1. Il compenso della collaborazione deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni, nonché della professionalità del collaboratore; in caso di collaborazione coordinata a progetto il corrispettivo viene determinato con riferimento ai parametri tabellari approvati con delibera del Direttore Generale n° 107 del 31.12.2008".

2. di allegare alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale la versione integrale del predetto regolamento rimasto invariato in ogni sua altra parte;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa. Carolina Cuzzoni)

Carolina Cuzzoni

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Elena Lacquaniti)

Elena Lacquaniti

Elenco degli allegati

Allegato A Regolamento incarichi libero prof.li co.co.pro. occasionali n. pagine 8

Strutture aziendali da partecipare :

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE, COORDINATA A PROGETTO, PRESTAZIONE OCCASIONALE.

CAPO I

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi mediante contratti di lavoro autonomo quali le collaborazioni libero professionali, di natura occasionale o coordinata a progetto, da stipularsi ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n° 165, come integrato dall'artt. 32 del Decreto legge 4 Luglio 2006 convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n° 248 e dall'art. 3 comma 76 della legge 24 Dicembre 2007 n° 244, nonché dall'art. 46 comma 1 del D.L. 25 Giugno 2008 n° 112, come modificato dalla relativa legge di conversione (Legge 133/2008).
2. Il ricorso alle collaborazioni di cui al comma precedente è consentito per esigenze tali da non potersi avvalere di personale in servizio e limitatamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - L'Istituto deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art 2

Condizioni generali

1. Questo Istituto si avvale delle collaborazioni di cui all'art. 1, sia in ambito sanitario che professionale e tecnico-amministrativo, per attività che richiedono una particolare qualificazione e/o esperienza professionale, documentata da specifico curriculum formativo e professionale.
2. Tale esigenza nasce di norma allorchè si debba dare attuazione a progetti propri o finalizzati o programmi di lavoro purchè non rientranti nella attività ordinaria od istituzionale dell'ISPO.
3. Per progetto finalizzato si intende l'impegno articolato con un termine iniziale e finale, finanziato da soggetti pubblici o privati esterni all'Istituto, comportante lo svolgimento di compiti interdisciplinari per il raggiungimento di obiettivi precisi attraverso tempi e budget ben definiti. Il programma di lavoro consiste nella previsione particolareggiata degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui si intende raggiungerli che normalmente comportano la ripetizione periodica di uno stesso *opus* o servizio per un tempo determinato.
4. Il ricorso a collaborazioni può rendersi altresì necessario per far fronte a particolari situazioni di urgenza o a gravi carenze di organico, limitatamente al tempo necessario ad espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale, in presenza delle seguenti condizioni:
 - delibera autorizzativa del Direttore Generale per la copertura del posto o dei posti mediante assunzione a tempo determinato;
 - assenza di valida graduatoria, dell'Istituto in Area vasta, per procedere all'assunzione;
 - indizione di Avviso Pubblico per soli titoli, nel profilo professionale interessato;
 - quando vi siano condizioni di criticità nel servizio in questione, tali da non poter attendere l'espletamento delle procedure necessarie a predisporre una graduatoria conseguente ad Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato;
 - impossibilità di utilizzare il personale dipendente.

5. In generale, l'attività dei collaboratori viene svolta autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione, fermo restando l'obbligo di coordinare la propria attività con le esigenze dell'Istituto, secondo direttive impartite dal Responsabile del progetto ovvero Unità Operativa interessata.
6. L'attività svolta dai collaboratori non comporta in alcun caso l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto.

Art. 3 **Procedura comparativa**

1. Il conferimento di collaborazioni per attività progettuale è preceduto da valutazione comparativa dei *curricula* professionali ed espletamento di colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Per i progetti finalizzati, prima dell'espletamento della procedura comparativa, deve essere recepito il fondo erogato dal soggetto finanziatore mediante delibera del Direttore Generale, con il relativo piano finanziario.
3. I criteri e le modalità di selezione sono quelli di seguito indicati:

Il Direttore Generale con propria delibera approva ed indice bando di Avviso Pubblico contenente:

- Descrizione e finalità del progetto o programma di lavoro o fase di esso;
- Compiti del collaboratore all'interno dell'attività progettuale per il raggiungimento degli obiettivi determinati;
- Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività;
- Durata della collaborazione e relativo compenso spettante al collaboratore;
- Luogo di espletamento dell'attività;
- Indicazione della Struttura di riferimento e del responsabile del progetto.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a precedenti penali;
- e) essere in possesso dei requisiti culturali e specifici indicati nell'avviso.

Tale avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità propri dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'albo dell'Istituto per almeno 10 giorni con indicazione del termine per la presentazione delle candidature e contemporaneamente sul sito internet dell'Istituto.

4. Nel caso in cui il numero di domande presentate sia ritenuto insufficiente dalla Direzione Generale, anche con riferimento agli elementi quali - quantitativi della formazione professionale e scientifica risultante dai *curricula*, si procederà alla ulteriore pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
5. La Direzione dell'Istituto - per i ruoli di competenza - eventualmente coadiuvata da esperti interni o esterni all'Istituto appartenenti all'Area Dirigenziale, procederà alla selezione dei candidati; il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario potranno delegare altro Dirigente per le proprie funzioni. In questo caso il Dirigente dovrà essere coadiuvato da almeno due esperti interni o esterni all'Istituto, indicati dal Direttore Generale o dal Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze.
6. La nomina della Commissione di Valutazione, individuata per assolvere alle funzioni predette, verrà formalizzata con provvedimento del Coordinatore Amministrativo.
7. La Commissione di Valutazione accerterà, in primo luogo, il possesso dei requisiti soggettivi e di quelli specifici richiesti dall'avviso, procedendo poi alla valutazione comparata dei *curricula* presentati. I concorrenti verranno invitati per sostenere un colloquio.
8. La Commissione di Valutazione si atterrà ai criteri di valutazione e ai punteggi da attribuire nel seguente modo:
30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale;
30 punti per il colloquio.

I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:

- Titoli professionali: punti 20

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari specifiche rispetto ai requisiti richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, frequenze volontarie, borse di studio,...).

Nell'ambito di tale categoria, il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione secondo il prudente apprezzamento, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia del rapporto, dell'eventuale impegno orario e di ulteriori elementi idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito.

- Titoli vari: punti 10

In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, non rientranti nella precedente categoria, idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica,....

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa e non possono essere autocertificate.

Nell'ambito di tale categoria il relativo punteggio verrà attribuito dalla Commissione secondo il suo prudente apprezzamento e con adeguata motivazione.

Il Colloquio sarà diretto a valutare la professionalità risultante dal curriculum prodotto ed a rilevare la motivazione nonché l'attitudine del collaboratore inerente l'attività da espletare.

La convocazione per il colloquio verrà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso minimo di 10 giorni, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo per il colloquio.

9. Il verbale redatto dalla Commissione di Valutazione verrà approvato con delibera del Direttore Generale, contestualmente alla eventuale graduatoria ivi contenuta; con il medesimo provvedimento verrà conferita la collaborazione al candidato avente diritto.

10. Alla graduatoria di cui al precedente comma, successivamente all'approvazione, verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il collaboratore al momento del conferimento dell'incarico dovrà dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In particolare, il collaboratore non deve essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o superiore al 50% del tempo pieno, o convenzionale, presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di titolarità di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o superiore al 50% del tempo pieno, o convenzionale, presso Pubbliche Amministrazioni il collaboratore, al momento del conferimento dell'incarico dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il collaboratore deve prestare la collaborazione in via continuativa anche se non esclusiva a favore dell'istituto committente. Il collaboratore si impegna comunque a non prestare a favore di terzi in qualsiasi forma attività che siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto o dell'Istituto o che creino pregiudizio al committente o danno alla sua immagine, pena la risoluzione del contratto; a tal fine il collaboratore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto comunica per iscritto al committente lo svolgimento in corso di altre attività lavorative e si impegna a comunicare per iscritto al committente le eventuali nuove attività lavorative avviate successivamente alla sottoscrizione del contratto. Successivamente alla stipula del contratto individuale, qualora il collaboratore non rientrante nelle ipotesi di cui sopra, accetti il conferimento di altra collaborazione (coordinata e continuativa, libero professionale) o borsa di studio, dovrà darne comunicazione scritta all'Istituto, per l'eventuale verifica di incompatibilità o conflitto d'interessi con l'attività fornita al Servizio, o attività che crei danno all'immagine o pregiudizio all'Istituto, nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché le ulteriori vigenti in materia.

Art. 5
Stipula contratto individuale

1. Il conferimento delle collaborazioni avviene mediante stipulazione di un contratto da sottoscrivere, tra il soggetto individuato e l'Istituto; detta sottoscrizione deve essere preventiva di almeno due giorni all'inizio della prestazione in modo da permettere all'ufficio preposto di adempiere correttamente alle nuove disposizioni legislative in materia di collocamento.
2. Il Direttore della Unità Operativa è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio preposto, oltre la data di inizio delle collaborazioni, le eventuali interruzioni o risoluzioni anticipate dei contratti, al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia.
3. Il contratto deve prevedere gli elementi stabiliti dalla legge e in ogni caso i seguenti requisiti minimi: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e le modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, la previsione di clausola risolutiva.
4. Non possono essere previsti termini di orario, controllo delle presenze, attribuzione di giorni di ferie, erogazione di buoni pasto o servizio sostitutivo di mensa, sanzioni disciplinari o altri vincoli di subordinazione.
5. E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

Art. 6
Corrispettivo

1. Il compenso della collaborazione deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni, nonché della professionalità del collaboratore; in caso di collaborazione coordinata a progetto il corrispettivo viene determinato con riferimento ai parametri tabellari approvati con delibera del Direttore Generale n° 107 del 31.12.2008.
2. Il corrispettivo è onnicomprensivo anche di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico.
3. Qualora si renda necessaria in relazione a specifici progetti finanziati con fondi di terzi l'espletamento di missioni da parte del personale coinvolto, le relative spese potranno essere rimborsate esclusivamente e nei limiti in cui sono state indicate nel piano finanziario relativo al progetto. E' escluso il rimborso di spese di missione relative a progetti aziendali finanziati a valere sul bilancio dell'Istituto.

Art. 7
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente (Direttore della U.O. o responsabile del Progetto) verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 8
Liquidazione del corrispettivo

1. La liquidazione del corrispettivo – di cui non è consentita alcuna anticipazione – è disposta secondo la corrispondenza del risultato della prestazione rispetto agli obiettivi prestabiliti, fissata nei termini contrattuali e può avvenire:
 - a) in un'unica soluzione a conclusione del contratto;
 - b) in acconti mensili a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione e saldo finale.

2. In ogni caso la liquidazione sarà effettuata dietro attestazione da parte del Direttore di Unità Operativa circa lo stato d'avanzamento dell'attività. La liquidazione del corrispettivo al collaboratore libero professionale avverrà dietro presentazione dello stesso di fattura o notula, accompagnata dalla attestazione anzidetta.

Art. 9

Risoluzione e recesso del contratto

1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:
 - qualora ricorrano prevalenti motivi di interesse pubblico
 - per sopravvenute disposizioni di legge
 - per inadempimento di una delle parti
 - per impossibilità sopravvenuta
 - in tutti gli altri casi previsti dalla legge
 - per rinuncia del collaboratore
2. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della naturale scadenza contrattuale, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con un periodo di preavviso di trenta giorni; in caso di mancata osservanza dei termini indicati, il collaboratore dovrà corrispondere all'Istituto la somma pari al compenso mensile del periodo di riferimento.
3. L'Istituto può recedere dal contratto quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni
 - danneggiamento a terzi o all'Istituto imputabili a dolo o a colpa grave
 - furto di beni da parte del collaboratore
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto
4. Nei casi sopra citati il recesso avrà effetti immediati e verrà comunicato per iscritto mediante raccomandata A.R.
5. Il collaboratore potrà recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2337 del codice civile.
6. Sia nel caso di risoluzione che di recesso il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione e convalidati dal Direttore della Unità Operativa.

Art. 10

Proroga e rinnovo

1. I contratti di collaborazione possono essere prorogati se legati a specifici progetti o programmi di lavoro a loro volta prorogati ovvero a progetti ad essi correlati.
2. La proroga non è tacita, e deve essere formalmente concessa al collaboratore, mediante delibera del Direttore Generale. La proroga è efficace con la sottoscrizione del contratto tra le parti interessate.

Art. 11

Informativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il collaboratore, in generale, dovrà essere informato dal diretto Responsabile sui rischi specifici connessi alla propria attività e sulle misure di tutela da adottare. Il collaboratore si adegnerà alle informazioni fornite su eventuali rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
2. La mancata osservanza da parte del collaboratore delle indicazioni fornite dal diretto Responsabile, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, oltre a comportare l'eventuale risoluzione del contratto,

renderà il collaboratore direttamente responsabile di eventuali danni, infortuni e/o malattie professionali provocati a se stesso e a terzi.

Art. 12

Trattamento di fine rapporto

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 13

Inadempimenti

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1452 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14

Responsabilità

1. E' espressamente vietata l'utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

CAPO II

Collaborazione coordinata a progetto

Art. 15

Definizione e criteri

1. Costituiscono contratti di collaborazione coordinata a progetto (Co.Co.Pro.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.
2. Si intendono pertanto per "co.co.pro." quelle prestazioni di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:
 - protrazione nel tempo (in contrapposizione all'occasionalità) della prestazione, la cui durata deve essere stabilita in relazione all'attività da realizzare;
 - coordinata in quanto l'opera del collaboratore e l'attività del committente sono in stretta connessione con le finalità dell'Istituto (vincolo funzionale);
 - prestazione d'opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione e nessun limite nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, restando a carico dell'Istituto, il potere di verifica e controllo al fine della valutazione del risultato conseguito con quanto richiesto.

Art. 16

Sospensione della prestazione

1. Il collaboratore può sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione al Responsabile della Unità Operativa e al Responsabile Scientifico del Progetto, concordando con lo stesso la durata della sospensione.
2. Il collaboratore ha facoltà di sospendere la collaborazione, per malattia ed infortunio, e nel caso di maternità, per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all'Istituto.

Art. 17
Malattia, infortunio, maternità

1. Al collaboratore titolare di collaborazione coordinata a progetto è richiesta l'iscrizione alla gestione previdenziale separata INPS di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 335/1995.
2. Al collaboratore di cui sopra, sprovvisto d'iscrizione di altra forma previdenziale obbligatoria, spetta la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 12, legge n. 388/2000, nonché delle altre provvidenze previste dall'art. 1, commi 778 e 791, della Legge n. 296/2006, con oneri a carico direttamente dell'INPS, il quale provvederà ad erogare le relative indennità su richiesta del collaboratore iscritto, secondo le modalità ivi previste.
3. Come stabilito dalla vigente normativa, ove sopravvengono eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore, quali malattia, infortunio e maternità identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto anche in favore di collaboratori e debitamente certificati, la prestazione medesima resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protragga per un periodo pari a un sesto della durata complessiva stabilita nel contratto e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni. Al collaboratore beneficiario dell'indennità di malattia si applicano gli obblighi di certificazione e di osservanza delle fasce orarie di reperibilità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
4. In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto.
5. La sospensione del rapporto in caso di malattia e di infortunio non comporta, di regola, una proroga alla durata del contratto.
6. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per maternità la durata del rapporto è prorogata per un periodo massimo di 180 giorni, comunque per il periodo corrispondente alla assenza effettuata.
7. Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) all'Istituto, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Amministrazione di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 18
Copertura assicurativa INAIL

1. Nella collaborazione coordinata a progetto il collaboratore è soggetto a copertura assicurativa INAIL, di cui al D.Lgs n. 28/2000, e al proposito deve dichiarare di non essere titolare di altro rapporto della medesima natura, in contemporanea con quello conferito, con Enti pubblici o privati. Il collaboratore inoltre deve comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l'esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente al fine di evitare all'Istituto il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché la corretta determinazione della base imponibile IRPEF e addizionali.

CAPO III

Collaborazione libero professionale

Art. 19
Definizione e criteri

1. Le collaborazioni libero professionali vengono di norma attivate per dotarsi di personale con caratteristiche di specifica professionalità, in specie nel settore medico e sanitario, da affidarsi a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico.

2. Al professionista è richiesta l'iscrizione alla partita IVA e stipula di polizza assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio della professione e per responsabilità civile verso terzi (compreso l'Istituto), nonché polizza assicurativa relativa ad infortuni, la cui spesa sarà totalmente a carico dello stesso e dovrà coprire il periodo di collaborazione.

CAPO IV

Prestazione occasionale

Art. 20

Definizione e criteri

1. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, che non abbiano i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità. Questi contratti si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.
2. Non comportano l'utilizzo di procedure comparative, né l'obbligo di pubblicità, le collaborazioni "meramente occasionali" in quanto tali collaborazioni si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine.
3. Tra le prestazioni occasionali rientrano la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, purchè il compenso sia considerato di modica entità.
4. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa, deve avere la durata massima di 30 giorni e il compenso percepito dal lavoratore non deve superare la soglia di € 5.000,00.

Art. 22

Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento del presente regolamento che disciplina il conferimento di collaborazioni è il comma 6 - art. 7- del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 15 octies del D.Lgs n. 502/92 modificato dal D.Lgs. n. 229/99, per l'attuazione di progetti finalizzati non sostitutivi dell'attività ordinaria, nei limiti delle risorse di cui all'art.1, comma 34-bis della legge n. 662/96, a tal fine disponibili. Per la scelta della tipologia della collaborazione in base all'attività da espletarsi, si fa riferimento alle Circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia, richiamando in particolare la Circolare n. 2 del 11.03.2008.
2. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia e saranno in ogni caso applicabili le successive ulteriori disposizioni legislative eventualmente intervenute con conseguente adeguamento del presente regolamento.